

Le parti contraenti

Repubblica e Cantone Ticino

rappresentata

dal Consiglio di Stato

(in seguito Cantone Ticino)

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

(in seguito SUPSI)

rappresentata dal Consiglio della SUPSI

sottoscrivono il seguente

Contratto di prestazioni

(in seguito Contratto)

relativo a

compiti, funzioni e finanziamento del

Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI

(in seguito DFA)

TITOLO PRIMO
Disposizioni generali

Art. 1 Basi di riferimento legale	Il presente Mandato si basa su: a) La Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca, del 3 ottobre 1995 (L-USI-SUPSI); b) l'Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP), del 4 giugno 1998 / 12 giugno 2003; c) la Legge della scuola, del 1° febbraio 1990; d) la Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare, del 3 luglio 1996; e) il Regolamento della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 3 luglio 1996; f) la Legge sulla scuola media, del 21 ottobre 1974; g) il Regolamento sulla scuola media, del 18 settembre 1996; h) la Legge sulle scuole medie superiori, del 26 maggio 1982; i) la Legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno 1990; j) la Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua, del 4 febbraio 1998; k) il Decreto legislativo concernente la modifica del sistema di sussidiamento a enti, associazioni, fondazioni e aziende autonome, del 16 dicembre 1999; l) il Regolamento CDPE concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per le scuole di maturità del 4 giugno 1998; m) il Regolamento CDPE concernente il riconoscimento dei diplomi nel settore della pedagogia specializzata (orientamento educazione speciale precoce e orientamento insegnamento speciale) del 12 giugno 2008; n) il Regolamento CDPE concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello prescolastico e del livello elementare del 10 giugno 1999; o) il Regolamento CDPE concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello secondario I del 26 agosto 1999; inclusi gli emendamenti del 28 giugno 2012.
---	--

	p) il Regolamento CDPE concernente la denominazione, nell'ambito della riforma di Bologna, dei diplomi e dei titoli di perfezionamento nel campo della formazione degli insegnanti (regolamento concernente i titoli) del 28 ottobre 2005; q) il Regolamento CDPE concernente il riconoscimento dei diploma e dei certificati di formazione supplementare nel campo dell'insegnamento del 17 giugno 2004; r) il Regolamento CDPE concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri del 27 ottobre 2006. s) Regolamento sulla formazione continua dei docenti del 9 giugno 2015; t) La Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) del 30 settembre 2011
Art. 2 Campo d'applicazione	Il presente Contratto tra Cantone Ticino e SUPSI regola le funzioni, le prestazioni e le clausole di finanziamento del DFA. Il DFA non soggiace al Contratto di prestazione generale tra Repubblica e Cantone Ticino e SUPSI.
Art. 3 Oggetto del Contratto	¹ Sulla base del Contratto, il DFA assume, conformemente ai principi della libertà accademica, tutti i compiti propri di un'alta scuola pedagogica, con particolare attenzione ai bisogni del sistema educativo e formativo del Cantone Ticino. ² Il DFA in particolare: a) attua la formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, della scuola elementare, della scuola media, della scuola media superiore e di altre categorie di docenti, riservato quanto compete all'Istituto universitario federale per la formazione professionale (in seguito IUFPF); b) propone formazione continua per i docenti di ogni ordine e grado, riservato quanto compete allo IUFPF; c) svolge attività di ricerca e sviluppo nei suoi ambiti di competenza; d) promuove e realizza eventi, sussidi didattici e pubblicazioni scientifiche e culturali rivolte ai docenti attivi, allievi, genitori e pubblico sui temi dell'educazione, della formazione e dell'apprendimento; e) svolge attività di monitoraggio per quanto riguarda l'inserimento dei propri diplomati nel sistema scolastico ticinese. ³ Il DFA contribuisce allo sviluppo scientifico, etico e culturale della società. ⁴ Il DFA può assumere altri compiti d'interesse cantonale o intercantonale nel settore della formazione professionale dei docenti e degli operatori scolastici. ⁵ Il DFA può fornire prestazioni a terzi.
Art. 4 Sede	Il DFA ha la sede a Locarno.
Art. 5 Collaborazioni	¹ Nello svolgimento delle sue attività il DFA collabora con enti e istituti che operano nel Cantone e fuori Cantone. ² Per la definizione delle modalità di collaborazione fra il DECS e il DFA sono valide le disposizioni contenute nella specifica Convenzione.

TITOLO SECONDO

Le prestazioni

Art. 6 Descrizione delle	Nell'ambito del Contratto, il DFA: a) attua la formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, della
------------------------------------	--

prestazioni	scuola elementare, della scuola media e della scuola media superiore tramite cicli di studio riconosciuti a livello intercantonale (CDPE), riservato quanto compete allo IUFFP. In particolare, il DFA offre i seguenti cicli di studio: 1. Bachelor in Insegnamento per il livello prescolastico; 2. Bachelor in Insegnamento per il livello primario; 3. Master in Insegnamento per il livello secondario I; 4. Diploma in Insegnamento nelle scuole di maturità; b) attua la formazione professionale iniziale di docenti specifici del sistema scolastico ticinese, per cui non esistono direttive da parte della CDPE, tramite cicli di studio di formazione iniziale o continua appositamente definiti e in accordo con la Divisione della scuola; c) offre formazione continua breve (corsi brevi, seminari, congressi, eventi, ecc.) e certificata (CAS, DAS, MAS) nei propri ambiti di competenza, destinata in particolare ai docenti e ai quadri scolastici di ogni ordine e grado, riservato quanto compete allo IUFFP; d) sviluppa l'attività di ricerca di livello universitario nell'ambito delle scienze dell'educazione e delle didattiche disciplinari sia in proprio che in collaborazione con enti e istituti: 1. integrando per quanto possibile nell'insegnamento e nei processi formativi i risultati ed i metodi della ricerca; 2. coordinando la propria attività con i servizi cantonali preposti all'insegnamento e alla documentazione, che assicurano l'accesso ai dati necessari; e) gestisce un centro di documentazione e un servizio di produzione e valorizzazione di risorse didattiche, diffusione e divulgazione in ambito formativo ed educativo. f) Il DFA ha pure facoltà di offrire altri cicli di studio riconosciuti dalla CDPE, ad esempio ciclo di studio Master per l'insegnamento nel livello secondario I rivolti a docenti del settore primario.
Art. 7 Accessibilità alle prestazioni	¹ Le prestazioni del DFA sono accessibili: a) per la formazione iniziale dei docenti nei cicli di studio di primo livello (bachelor) e di secondo livello (master), a tutti i candidati in possesso dei requisiti di ammissione fissati dai regolamenti di studio; b) per la formazione continua e l'aggiornamento, a tutti coloro che ne soddisfano i criteri di ammissione; c) per la ricerca applicata e lo sviluppo, mandati e prestazioni di servizio, a tutte le persone fisiche e giuridiche o agli enti che dichiarano il rispetto delle normative retributive, sociali e fiscali svizzere. ² Le formazioni del DFA prevedono il numero programmato di candidati ammessi. Conformemente all'art.11 cpv 3 della L-USI-SUPSI, il DFA ha la facoltà di applicare modalità differenziate per i candidati che non rientrano nella categoria che può beneficiare dei contributi ASUP.
Art. 8 Obiettivi d'impatto particolari	Dalle prestazioni del DFA regolate dal Contratto ci si attende: a) per la formazione iniziale, almeno la formazione del personale docente sufficiente ad assicurare il ricambio stimato nelle scuole comunali e cantonali; b) per la formazione continua, l'adattamento costante delle competenze dei docenti e degli altri operatori pedagogici alle nuove esigenze dettate nella scuola dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e disciplinari e della società;

	c) per la ricerca educativa: 1. il raggiungimento degli obiettivi di una ricerca di standard universitario come auspicato dagli enti nazionali preposti; 2. un'analisi costante e approfondita che consenta la confrontabilità del sistema educativo ticinese con quello svizzero e internazionale; 3. la sperimentazione di nuove metodologie e la messa a confronto di teorie emergenti con teorie acquisite; 4. la collaborazione con il DECS alla sperimentazione e allo sviluppo di metodi innovativi di gestione del sistema scolastico.
Art. 9 Obiettivi quantitativi particolari	L'entità delle prestazioni annuali che vengono assicurate dal DFA si quantifica nei modi seguenti: a) per la formazione iniziale dei docenti di scuola dell'infanzia e della scuola elementare, un numero di studenti (equivalenti a tempo pieno) tra 160 e 200; b) per la formazione iniziale dei docenti di scuola media e media superiore, un numero di studenti (equivalenti a tempo pieno) tra 120 e 170; c) per la formazione continua e le abilitazioni previste all'articolo 6 lett. b) e c) e descritta nell'apposita Convenzione va assicurato almeno un volume di ore di lezione erogate simile alla base dell'anno 2015; d) per la ricerca educativa tendere progressivamente al raggiungimento dell'obiettivo di riservare all'attività di ricerca il 20 % della massa salariale del corpo accademico.
Art. 10 Tariffe per le prestazioni	Per lo svolgimento delle sue prestazioni il DFA adotta a carico di terzi: a) per quel che riguarda le formazioni Bachelor e Master, una tassa di frequenza decisa dal Consiglio della SUPSI; b) per quel che riguarda la formazione continua - tenendo conto dei contributi cui agli articoli 18 e 20 del presente Contratto e della Convenzione specifica tra DECS/Divisione della scuola e il DFA - tasse di partecipazione personali o collettive a copertura dei costi per corsi che non cadono nella fattispecie dell'articolo 9 punto c, in particolare se offerte a terzi per propria iniziativa; c) per quel che riguarda la ricerca educativa - tenendo conto dei contributi di cui agli articoli 18 e 19 del presente Contratto e del Mandato di prestazione nel settore della ricerca educativa fra la Repubblica e Cantone Ticino e la SUPSI del 8 luglio 2009 - la fatturazione a copertura dei costi per mandati diretti commissionati separatamente dal DECS o da altri enti pubblici e privati; d) per quel che riguarda corsi di formazione speciali su mandato del DECS/Divisione della scuola o di terzi, la fatturazione a copertura dei costi.

TITOLO TERZO

Le modalità di produzione delle prestazioni

Art. 11 Condizioni di gestione	¹ Il DFA adotta quali strumenti di gestione: a) il sistema di contabilità finanziaria analitica e per prodotti basato sul modello definito dalla Confederazione e valido per tutte le Scuole Universitarie Professionali svizzere; b) un sistema di indicatori quantitativi e qualitativi delle proprie prestazioni, possibilmente coordinato con quelli delle altre scuole universitarie svizzere, per permettere la valutazione degli obiettivi stabiliti; c) eventuali altre direttive di gestione dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). ² Il prestito del personale del Cantone al DFA viene regolato dalla Convenzione del 16 maggio 2000 e la cifra del costo corrispondente viene dedotta dal contributo versato.
Art. 12 Condizioni concernenti investimenti e infrastruttura	¹ I costi dell'infrastruttura del DFA sono coperti dal contributo forfetario di cui all'articolo 18 del presente Mandato/Contratto. Eventuali adeguamenti degli affitti calcolatori vanno definiti al momento dell'iscrizione del budget globale a preventivo cantonale. ² Per investimenti superiori a 500'000 franchi il DFA chiede al Cantone; il contributo del Cantone è calcolato al netto, dedotti i contributi di altre fonti pubbliche o private. ³ La SUPSI espone a bilancio i valori residui degli investimenti effettuati dal DFA in modo separato ed assicura una politica d'ammortamento adeguata, in base alle disposizioni federali.
Art. 13 Condizioni concernenti le forniture	¹ È applicabile la Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001.
Art. 14 Condizioni concernenti il subappalto	¹ Il DFA può subappaltare le sue prestazioni a terzi. ² Le condizioni del subappalto sono negoziate dal DFA direttamente con l'ente terzo.
Art. 15 Proprietà dell'infrastruttura	¹ Tutte le infrastrutture (arredamento e attrezzature didattiche, tecniche, informatiche, amministrative e di laboratorio) sono di proprietà del DFA. ² Per gli edifici fanno stato i singoli rapporti di proprietà e le condizioni di messa a disposizione del DFA (diritto di superficie, contratto di locazione). ³ Per la messa a disposizione di spazi a terzi (condizioni di noleggio/affitto delle infrastrutture) il DFA adotta le stesse condizioni precedentemente applicate dal Cantone.
Art. 16 Condizioni supplementari	Sono applicabili tutte le norme previste: a) dalla Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati e dalla Legge cantonale del 9 marzo 1987 sulla protezione dei dati personali; b) dalle Leggi federali sul diritto d'autore e sulla proprietà industriale.

TITOLO QUARTO

Il budget e la valutazione

Art. 17 Natura dei costi coperti	¹ Il contributo forfetario di cui all'articolo 18 è destinato per principio a coprire le prestazioni descritte nel presente Contratto. ² Nel contributo forfetario di cui all'articolo 18 del presente Contratto sono inclusi i costi generali amministrativi della SUPSI. La quota parte di questi costi imputabile al DFA deve essere concordata con il DECS.
Art. 18 Contributo forfetario	¹ Per la copertura dei costi previsti all'articolo 17 il Cantone decide annualmente il contributo forfetario. ² Il contributo forfetario è discusso di anno in anno in sede di preparazione di preventivo tra la SUPSI e il DECS e sottoposto per approvazione al Consiglio di Stato. ³ Il contributo forfetario concesso è iscritto a Preventivo dello Stato. ⁴ Il contributo forfetario è versato dal Cantone in 12 rate mensili all'inizio di ogni mese.
Art. 19 Contributo per la ricerca educativa	¹ In aggiunta al contributo forfetario calcolato all'articolo 18 il Cantone addiziona un importo fisso annuo di franchi 800'000 per la ricerca educativa. ² Una convenzione tra il DECS/Divisione della Scuola e Divisione della formazione professionale, e la SUPSI/ DFA regola le prestazioni annue richieste che dovranno rimanere nella forchetta del +/- 10 % dell'importo annuo previsto al cpv. 1. ³ Il controllo sulle prestazioni previste ed effettuate e finanziario è delegato al gruppo misto Divisione della scuola, Divisione della formazione professionale e DFA definito nella convenzione. Un rapporto annuo del gruppo è trasmesso al Consiglio di Stato per il tramite della DCSU.
Art. 20 Contributo per la formazione continua e il perfezionamento	¹ In aggiunta al contributo forfetario calcolato all'articolo 18 il Cantone addiziona un importo fisso annuo di franchi 900'000 per la formazione continua. ² Una convenzione specifica tra la Divisione della scuola e il DFA regola le prestazioni annue richieste che dovranno rimanere nella forchetta del +/- 10 % dell'importo fisso annuo previsto al cpv. 1. ³ Il controllo sulle prestazioni previste effettuate e l'aspetto finanziario è delegato a un gruppo misto DS/DFA definito nella convenzione. Un rapporto annuo del gruppo è trasmesso al Consiglio di Stato per il tramite della DCSU.
Art. 21 Modalità di compensazione del forfait	¹ Per la formazione Bachelor il finanziamento forfetario è destinato a coprire i costi di un numero di studenti che va da un minimo di 160 ad un limite di 200 studenti (definiti come equivalenti a tempo pieno, vedi articolo 9, lettera a). ² Per la formazione di Master il finanziamento forfetario è destinato a coprire i costi di un numero di studenti che va da un minimo di 120 ad un limite di 170 studenti (definiti come equivalenti a tempo pieno, vedi articolo 9, lettera b). ³ Eventuali differenze tra il numero a consuntivo degli studenti e i limiti di cui ai cpv. 1 e 2 possono venire compensate mediante un supplemento, allorchando il limite massimo è superato, rispettivamente una deduzione, quando gli studenti scendono sotto il limite minimo. ⁴ Le correzioni pro capite vengono calcolate fino ad un massimo corrispondente al forfait previsto dall'Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP) e vengono riportate sul contributo dell'anno successivo. ⁵ In caso di introduzione di curricula di Master sostanzialmente modificati nell'onere formativo e concordati fra le parti contraenti, i limiti definiti al capoverso 2 possono venire modificati conseguentemente.

Art. 22 Risultato d'esercizio	¹ Eventuali eccedenze positive d'esercizio, ovvero di differenza tra costi e ricavi totali dell'anno di riferimento, o eccedenze negative nel caso contrario, vanno riportate a bilancio sotto una voce "utili/perdite riportate DFA" e incidono sul capitale proprio della SUPSI. ² In caso di utile riportato, l'eventuale scioglimento di questo fondo è vincolato all'utilizzo a beneficio del DFA.
Art. 23 Valutazione dell'adempimento del Mandato	¹ Il DECS, sulla base dei conti approvati dal Consiglio della SUPSI e del rapporto di revisione da parte del Controllo cantonale delle finanze, redige entro il 30 giugno un rapporto conclusivo all'attenzione del Consiglio di Stato comprensivo della verifica degli obiettivi definiti dal Contratto agli articoli 8 e 9 includendo anche i seguenti indicatori per l'anno universitario precedente: a) per la formazione Bachelor: 1. numero di studenti per anno di formazione e per provenienza; 2. numero di diplomati; 3. tasso di ammissione; 4. tasso di soddisfazione degli studenti; 5. costo medio per studente paragonato alla media svizzera; b) per le formazioni di Master: 1. numero di studenti per anno di formazione, disciplina e tipo di abilitazione e per provenienza; 2. numero di diplomati per disciplina e tipo di abilitazione; 3. tasso di ammissione; 4. tasso di soddisfazione dei diplomati; c) per la formazione continua e perfezionamento: 1. numero totale dei partecipanti; 2. numero totale di corsi offerti; 3. numero totale delle ore lezione offerte (oppure crediti formativi); 4. tasso di soddisfazione dei partecipanti; d) per la ricerca ed i servizi: 1. lista dei progetti; 2. ricavi della ricerca e dei servizi per fonte; 3. numero di equivalenti a tempo pieno di personale attivo nella ricerca, rispettivamente nei servizi (con chiara distinzione delle due categorie). ² I dati sono presentati nella forma che indica la tendenza rispetto agli anni precedenti. ³ I rapporti riguardanti formazione continua e sulla ricerca educativa saranno allegati al rapporto conclusivo in forma riassuntiva e firmati dai rispettivi gruppi operativi.

TITOLO QUINTO

Disposizioni finali

Art. 24 Entrata in vigore, validità e modifiche	¹ Il presente Contratto di prestazione entra in vigore il 1° gennaio 2017 ed è valido fino al 31 dicembre 2020. ² Modifiche o emendamenti possono venire apportati prima della scadenza ufficiale con il consenso delle Parti e con il dovuto anticipo per permettere l'allestimento di preventivi aggiornati (vedi articolo 18).
---	--

Letto e approvato dalle parti: